

CIRCOLARE N. 1 – 2001

Facendo seguito alla nostra circolare n.5/2000 del 27.11.2000 avente ad oggetto i primi commenti alla legge n. 342 del 21.11.2000 (c.d. Collegato fiscale alla finanziaria 2000), pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25.11.2000, si riportano qui di seguito ulteriori chiarimenti alle nuove norme, anche sulla base dei primi chiarimenti forniti dal Ministero delle Finanze con propria Circolare n.207/E del 16 novembre 2000 (la “Circolare Ministeriale”).

1. Disposizioni in materia di Redditi di Impresa

1.1: Capo I Art.34. Disposizioni in materia di redditi di collaborazione coordinata e continuativa.

L'articolo in esame, con una serie di modifiche apportate agli articoli 13, 20, 47, 49 e 50 del DPR 917 del 21.12.1986 (T.U.I.R.), ha fatto rientrare nella categoria dei redditi da lavoro dipendente alcune tipologie di compensi e di indennità dapprima qualificate come redditi di lavoro autonomo.

Si tratta nello specifico dei cosiddetti redditi da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, quali ad esempio quelli derivanti: dallo svolgimento (non come professionista abilitato: dottore commercialista o altro) delle funzioni di amministratore, sindaco o revisore, a favore di società o enti; dalla collaborazione a giornali e riviste, a collegi o commissioni; nonché da altre forme di collaborazione.

Così agendo, per le suddette fattispecie reddituali il concorso al reddito imponibile complessivo non avverrà più in base alle “regole” previste per il lavoro autonomo in senso classico ma in base ai principi del lavoro dipendente.

Bisogna precisare che, affinché si possa parlare di redditi da collaborazioni coordinate e continuative da assimilarsi a quelli di lavoro dipendente, è necessario che:

- il rapporto di lavoro sia continuativo;
- per l'attività svolta si percepisca in modo continuativo un compenso prestabilito;
- per lo svolgimento dell'attività non si utilizzino mezzi e risorse proprie (nel qual caso ci troveremmo nella fattispecie del reddito d'impresa);
- l'attività non venga svolta con il vincolo della subordinazione (in questo caso ci troveremmo di fronte ad un reddito di lavoro dipendente).

Il reddito prodotto da tali forme di collaborazione è assoggettato alla disciplina propria dei redditi di lavoro dipendente con relative detrazioni e ritenute alla fonte operate dal committente in modo analogo a quello previsto per i lavoratori dipendenti da calcolarsi, però, sulla base della durata del contratto di collaborazione.

Scomparirà quindi la ritenuta del venti per cento a titolo d'acconto e sui redditi erogati saranno applicate dalle imprese committenti le ritenute IRPEF a scaglioni. Inoltre, ogni collaboratore riceverà entro il 28 febbraio di ogni anno un modello CUD elaborato dal datore di lavoro nel quale verrà effettuato il conguaglio tra le ritenute operate, l'imposta dovuta sui compensi corrisposti e le detrazioni spettanti.

Con l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente viene meno anche la disposizione contenuta nell'art. 50 comma 8 del T.U.I.R. che prevedeva la generica non imponibilità delle spese documentate sostenute dal collaboratore per le prestazioni di lavoro rese fuori del comune di residenza.

Da ciò consegue che, a partire dal 2001 anche i rapporti in specie saranno assoggettati alla disciplina delle trasferte previste per i lavoratori dipendenti.

Si ricorda che per questi ultimi, conformemente a quanto disposto dall'art.48 comma 5 del T.U.I.R., le indennità forfettarie corrisposte per le trasferte effettuate al di fuori del comune di residenza concorrono a formare reddito per la parte eccedente le 90.000 lire al giorno.

Tale importo è elevato a lire 150.000 per le trasferte all'estero.

Nel caso in cui al collaboratore siano rimborsate le spese connesse alle trasferte (viaggio – vitto – alloggio) con il metodo del “rimborso a piè di lista”, i limiti forfettari previsti sopra devono essere ridotti di tanti terzi quante sono le categorie di spesa rimborsate analiticamente.

Per i redditi corrisposti a soggetti non residenti, invece, resta ancora in vigore la ritenuta d’acconto nella misura del trenta per cento sulle somme corrisposte.

Da ultimo, la citata Circolare Ministeriale ha ribadito l’assoluta estraneità di tali redditi dall’Imposta sul Valore aggiunto per carenza del presupposto soggettivo¹.

1.2: Capo I Art.38. Erogazioni liberali per progetti culturali

Tale articolo prevede la deducibilità dal reddito d’impresa delle somme versate a titolo di erogazioni liberali ai seguenti soggetti:

- Stato;
- Regioni;
- Enti locali territoriali;
- Enti o Istituzioni pubbliche;
- Fondazioni o Associazioni legalmente riconosciute.

Per quanto concerne le modalità, i termini ed i progetti finanziabili, l’articolo in esame demanda al Ministero per i beni e le attività culturali il compito di individuare con proprio decreto i soggetti a favore dei quali si possono effettuare le erogazioni liberali deducibili ed i relativi limiti di importo.

2. Disposizioni in materia di IVA e altre imposte dirette.

2.1: Capo II Art.46. Disposizioni in materia di territorialità ai fini IVA.

L’Art.46, modificando il IV comma lettera f) dell’art.7 DPR 633/72, ha sancito la non territorialità e la conseguente non imponibilità ad Iva, delle operazioni di

¹ Si allega apposito quadro sinottico della nuova normativa.

locazione commerciale e finanziaria e di noleggio di mezzi di trasporto, effettuate non solo nei confronti di soggetti extracomunitari, ma anche nei confronti di soggetti residenti in Italia o in altro Stato membro della U.E., a condizione che tali servizi siano utilizzati al di fuori della Comunità Europea.

La novità introdotta dall'articolo in parola è rappresentata, quindi, dal fatto che il presupposto della territorialità dell'Iva non dipende più dal domicilio o dalla residenza del committente ma dal luogo in cui il servizio viene reso: intra U.E. o extra U.E..

Pertanto, un servizio di trasporto merci al di fuori del territorio dell'U.E. reso da un trasportatore italiano ad un soggetto residente in un Paese membro dell'U.E., sarà imponibile Iva fin quando la merce si trova sul territorio dell'U.E.

2.2: Capo II Art.52. Rimborsi trimestrali delle eccedenze di credito IVA.

La possibilità di chiedere il rimborso infrannuale dei crediti Iva maturati in ciascun trimestre è disciplinata dal II comma dall'art.38 *bis* del DPR 633/72.

Quest'ultimo, rimandando alle lettere a) e b) all'art.30, prevede che il contribuente possa chiedere il rimborso infrannuale dell'eccedenza Iva, a condizione che l'importo chiesto a rimborso sia superiore a Lit. 5.000.000 e quando, alternativamente,

- eserciti esclusivamente o prevalentemente un'attività che comporti l'effettuazione di operazioni attive soggette ad una aliquota Iva inferiore rispetto a quella relativa alle operazioni passive² (per esempio si effettuano acquisti soggetti ad Iva al 20% e si fattura prevalentemente con Iva al 10%);
- effettui operazioni non imponibili, ai sensi degli art. 8, 8 *bis* e 9 del DPR 633/72, per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo

² L'art.3 del D.L. n.250 del 28.6.1995 stabilisce che per il rimborso dell'eccedenza trimestrale del credito Iva è necessario che l'aliquota media applicata sugli acquisti e sulle importazioni maggiorata del 10% superi l'aliquota media applicata sulle operazioni effettuate. Nel calcolo non si tiene conto delle importazioni e delle cessioni di beni ammortizzabili.

di tutte le operazioni effettuate.

La novità introdotta dall'articolo in commento è rappresentata dalla possibilità di chiedere il rimborso infrannuale del credito Iva anche da parte di coloro che effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili nonché di beni e servizi per studi e ricerche a condizione che l'ammontare degli acquisti e delle importazioni di beni ammortizzabili, nel periodo considerato, superi di due terzi l'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni degli altri beni e servizi imponibili ai fini dell'Iva.

C'è da aggiungere, infine, che anche per il rimborso del credito Iva infrannuale sussiste l'obbligo di prestare, al momento della presentazione della richiesta, idonea garanzia.

Tale disposizione entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

2.3: Capo II Art.54. Donazione di opere librerie e di donazioni informatiche

Tale articolo ha introdotto importanti novità in merito alla donazione di opere librerie ed informatiche.

In particolare, la cessione gratuita a enti locali, religiosi, istituti di pena e scolastici, delle opere librerie ed informatiche, che non sono più commercializzate e quindi destinate ad essere distrutte, costituisce un'operazione non imponibile Iva per il cedente.

Per quanto concerne le imposte dirette, il cedente può scaricarsi integralmente il costo rappresentato dalla donazione.

La *ratio* è quella di parificare il trattamento fiscale di tali donazioni a quello previsto per lo smaltimento delle opere non più commercializzabili.

Si ricorda che per quest'ultime allorquando vengono smaltite, (per esempio consegnate ad impianti d'incenerimento) l'operazione che ne consegue non è soggetta ad Iva ed il costo sostenuto per lo smaltimento concorre alla formazione del reddito.

Inoltre, per il periodo d'imposta 2000 anche sulle donazioni di opere informatiche fatte nei confronti dei dipendenti non si applica Iva e il costo sostenuto può essere scaricato integralmente.

Per il dipendente, infine, il valore dei beni ricevuti in donazione non rappresenta un compenso in natura e, pertanto, non concorre alla formazione del reddito.

2.4: Capo II Art.68. Termine per il versamento dell'imposta di registro per i contratti di locazione e affitto di beni immobili.

Tale articolo, aumenta da 20 a 30 giorni, il termine previsto dall'art. 17 del DPR 131 del 26.4.1986 per il pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto, nonché sulle cessioni, le risoluzioni e le proroghe degli stessi relativi ai beni immobili esistenti sul territorio nazionale.

Tale disposizione entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento

Napoli, 04.01.2001

Ufficio Studi e Ricerche

Dr. Carmine Rollin